

# La procedura per la distruzione volontaria dei beni | con fac-simile di dichiarazione

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 20 Aprile 2022

Nel corso dell'attività economica **l'imprenditore può procedere, in casi eccezionali, alla distruzione volontaria di beni aziendali** ovvero alla loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.

La **distruzione o la trasformazione** potrà avere per oggetto non solo **beni strumentali dell'impresa**, oramai in disuso, ma anche **beni destinati alla produzione o alla vendita**.

Esaminiamo le **procedure che consentono di evitare la presunzione di cessione** ai fini Iva.

## Presunzione di cessione di beni: normativa di riferimento

Come noto, il D.P.R. 10/11/1997, n. 441, ha riordinato la disciplina delle presunzioni di acquisto e di cessione, sostituendo integralmente quella contenuta nell'art. 53, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. In termini generali, gli **effetti della presunzione (di acquisto e di cessione)** conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.



## Quando opera la presunzione di cessioni dei beni

La regola fondamentale della cd. "[presunzione di cessione](#)" è enunciata dall'art. 1, comma 1, [D.P.R. n. 441 del 1997](#), secondo cui:

*"... si presumono ceduti i beni acquistati, importati e prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti..."*

Al contrario, la **presunzione legale relativa di cessione** è perfettamente valida se la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti nei luoghi indicati e quelli acquistati, importati o prodotti risulti o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto - differenza inventariale - tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, di cui all'art. 14, primo comma lettera d del DPR 600/1973 , o di altra documentazione obbligatoria (Cassazione, 13 giugno 2012, n. 9628). Pertanto, **in tema di IVA, il mancato rinvenimento**, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, **di beni risultanti in carico all'azienda in forza di acquisto, importazione o produzione** – per esempio, rilevati sulla base di annotazioni provvisorie contenute nelle schede di magazzino - **determina** l'applicabilità del richiamato art. 53, primo comma, D.P.R. n. 633/72, il quale pone la **presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi**, salvo che il contribuente, su cui incombe la prova contraria, fornisca spiegazioni in merito all'assenza degli stessi in sede di verific

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento